



COMUNE DI VILLA D'OGNA

PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Ente 10245

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Straordinaria di Seconda convocazione seduta Pubblica

Sigla	Numero	Data	
C.C.	49	27-09-2023	COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE INVERSA DELLA SOCIETÀ SERVIZI TECNOLOGICI COMUNI - SE.T.CO. HOLDING S.R.L. NELLA CONTROLLATA SETCO SERVIZI S.R.L.. APPROVAZIONE DELLO STATUTO DELLA SOCIETA INCORPORANTE E DEI RAPPORTI DI CONCAMBIO AI FINI DELLACQUISIZIONE DELLA NUOVA PARTECIPAZIONE.

L'anno *duemilaventitre* il giorno *ventisette* del mese di *settembre* alle ore *19:30* nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali; all'appello risultano:

<i>Presenti / Assenti</i>	
PENDEZZA LUCA GIOVANNI	Presente
MOIOLI VERUSKA	Presente
OPRANDI DAVIDE	Presente
LEGRENZI MARA	Presente
BARONCHELLI PAOLO	Presente
BRUSETTI LORENZO	Presente
PASINI EMIL	Presente
NORIS GABRIELE	Presente
BERGAMINI DIEGO	Presente
COMINELLI ORNELLA	Presente
PELIZZARI LUIGI	Presente

Totale Presenti 11

Totale Assenti 0

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE **SAIA LEANDRA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il SINDACO **PENDEZZA LUCA GIOVANNI** assume la

presidenza, dichiarata aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PARERE PREVENTIVO

Il sottoscritto nella sua qualità di Responsabile dell'Area Contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n, 267, e del TITOLO II del Regolamento dei controlli interni, esperita l'istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di regolarità amministrativa per l'adozione del presente provvedimento, attestando la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile
sulla proposta di deliberazione sopra indicata.

Addi, 01-09-2023

RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Daniel Cabrini

Il Sindaco illustra in modo preciso e puntuale il punto posto al n. 11 dell'ordine del giorno.

Al termine il consigliere Bergamini Diego capogruppo della lista "Nuova Iniziativa Democratica" preannuncia voto favorevole all'approvazione dell'argomento di cui trattasi.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE

- La società Servizi Tecnologici Comuni – Se.T.Co holding s.r.l., società incorporanda, di seguito SETCO HOLDING, detiene il 100% del capitale sociale della Se.T.Co. Servizi s.r.l., società incorporante, di seguito SETCO SERVIZI.
- La SETCO SERVIZI è società "strumentale" degli enti soci della controllante ai sensi dell'art.4, comma 2, lett. d), ovvero deputata alla "*autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*";
- La società SETCO HOLDING è interamente partecipata da 29 comuni¹ dell'Alta e Media Valle Seriana e della Valle di Scalve, e dall'Unione di Comuni.

¹ Comuni soci: Comune di Clusone, Castione, Rovetta, Fino del Monte, Onore, Piario, Colere, Vilminore, Schilpario, Azzone, Valbondione, Ponte Nossa, Parre, Casnigo, Cazzano S.A., Villa D'Ogna, Gandellino, Fiorano al Serio, Colzate, Valgoglio, Oltressenda, Ardesio, Oneta, Gromo, Gorno, Premolo, Vertova, Premolo.

- Questo Comune partecipa alla SETCO HOLDING s.r.l. con una partecipazione del 0,55 % corrispondente ad un valore di € 7.241,29 sulla base delle risultanze del patrimonio netto (€ 1.316.599) alla data del 31.12.2021;
- Come risulta dallo statuto sociale, la SETCO HOLDING si configura come società di gestione, coordinamento e direzione di partecipazioni in altre società di capitali. Dunque ha natura strumentale allo svolgimento da parte di più Comuni della funzione di direzione patrimoniale, finanziaria, amministrativa, vigilanza oltre che tecnico organizzativa, delle partecipazioni in più società di capitali “operative” ovvero deputate allo svolgimento di servizi pubblici².
- A mente del vincolo di “scopo” e di “attività” prescritto in capo agli enti locali dall’art.4 del d.lgs. n.175/2016, in forza del quale la costituzione di società o l’acquisto di partecipazioni non è libero ma funzionale allo svolgimento di attività ammesse in quanto strettamente funzionali al perseguimento di finalità contemplate dal legislatore, il modello della HOLDING, ammesso dal secondo periodo dell’art.4, comma 5, costituisce una forma di esercizio della “governance” giustificato dalla partecipazione in una molteplicità di società “operative”.
- La SETCO HOLDING detiene la partecipazione in due sole società di diritto privato:
 - a. il 20,46% del capitale sociale della GECO s.r.l., società partecipata da operatore economico privato a seguito di una gara a doppio oggetto per l’appalto del servizio pubblico a rilevanza economica a rete di gestione dei rifiuti solidi urbani³;
 - b. il 100% della Se.T.Co. Servizi s.r.l., società strumentale deputata all’autoproduzione di servizi pubblici d’interesse degli enti pubblici soci della controllante;

RAMMENTATO CHE

- ai fini della definizione del perimetro societario il d.lgs. n.175/2016, coerentemente con la disciplina civilistica, l’art.2, comma 1, lett. g), qualifica come partecipazione indiretta *“la partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;”*, mentre l’art.2, comma 1, lett. m), definisce società in controllo pubblico *“le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b), ovvero, art.1, c.1, lett. b), “la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;”*;
- Il modello della governance esercitato attraverso la Holding viene qualificato dalla Corte dei Conti come un’attività “istituzionale” vera e propria, la cui esternalizzazione mediante affidamento ad un soggetto terzo, quale appunto la società Holding, è oggetto di particolare attenzione sotto il profilo del mantenimento in capo ai singoli enti di svolgere pienamente e costantemente la funzione loro propria di vigilanza sulle partecipazioni c.d. “operative”;
- Nel caso di specie l’allungamento della catena di controllo e vigilanza dovrebbe trovare giustificazione nella complessità della costellazione delle partecipazioni, circostanza in tal caso assente in considerazione del suo ridotto perimetro;

² C. Conti, Sez. I, 24 marzo 2015, n. 249

³ Circa la disciplina si rinvia al d.lgs. n.152/2006, art.3 bis, comma 6-bis, del d.l. 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

- Allo stesso modo le ragioni dell'attuale assetto di governance delle partecipazioni non trova riscontro nell'esigenza di coordinamento degli enti soci di minori dimensioni demografiche e finanziarie al fine di realizzare un rafforzamento della capacità di influenzare le scelte strategiche delle partecipate ex art.2359 cc.:
 - a. Rispetto alla GE.CO. s.r.l., la società partecipata rientra nell'ambito della disciplina dell'art.17 del d.lgs. n.175/2016. La regolazione del contratto sociale, del rapporto contrattuale di affidamento dell'appalto oltre che della vigilanza, direzione e controllo, trova il proprio fondamento nella disciplina cristallizzata nel capitolato speciale d'appalto, nell'offerta e nello statuto sociale oggetto della procedura ad evidenza pubblica di individuazione del contraente nella gara a doppio oggetto. Eventuali operazioni straordinarie della SETCO HOLDING, titolare della partecipazione, non inciderebbero sulle prerogative riconosciute alla compagine degli enti partecipanti;
 - b. Rispetto alla SETCO SERVIZI, partecipata al 100%, l'attuale assetto produce unicamente un "allungamento" della catena di direzione e coordinamento tra gli enti soci e la società eterodiretta a mente dell'art.2359 cc..
- che ai sensi dell'art.1, comma 3, del d.lgs. n.175/2016 *"Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato."*;

RITENUTO

- che le ragioni innanzi esposte suggeriscono la necessità di procedere ad una razionalizzazione dell'attuale assetto societario nell'ottica di conseguire ottimali livelli di efficienza, efficacia ed economicità della gestione dei servizi e nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, con riduzione dei costi, attraverso le operazioni previste dall'art.20, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n.175/2016 consistenti nella *"fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*;
- che una razionalizzazione trova altresì fondamento nel precetto desumibile dall'art.20, comma 2, lett. f) circa la *"necessità di contenimento dei costi di funzionamento;"*, precipitato logico del principio di economicità ex art.97 Cost.;
- di escludere la possibilità di un processo di razionalizzazione delle partecipazioni rispetto alla GE.CO. s.r.l. in ragione dell'assetto conseguente al procedimento ad evidenza pubblica a doppio oggetto;

VISTO

- L'allegato progetto di fusione inversa ex art.2501 e ss. del codice civile tra la SETCO HOLDING, società incorporanda/controllante, titolare del 100% delle quote di partecipazione della SETCO SERVIZI, società incorporante/controllata;
- Il progetto di fusione ex art.2501 ter del codice civile è redatto in forma semplificata ai sensi dell'art.2505 c.c.;
- Che il progetto di fusione espone i dati patrimoniali di concambio delle quote di partecipazione detenute interamente dalla SETCO HOLDING nella SETCO SERVIZI, assumendo come patrimonio netto di riferimento delle società interessate alla fusione inversa, i dati del bilancio di esercizio chiuso nei sei mesi precedenti ai sensi dell'art.2501 quater del c.c.;
- L'allegato atto costitutivo e statuto della società incorporante SETCO SERVIZI, contenenti le modifiche necessarie ad adeguare il contratto sociale a seguito del nuovo assetto conseguente all'operazione di fusione;

CONSIDERATO

- Altresì che a seguito della fusione la SETCO SERVIZI diventerebbe titolare della partecipazione del 20,46% nella GE.CO. srl. Tale assetto deve essere valutato rispetto al divieto contenuto all'art.4, comma 5, del d.lgs. n.175/2016 che testualmente recita: *“Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.”*. Sul punto devono svolgersi due distinte considerazioni. Per un verso si richiama l'arresto della giurisprudenza della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, Deliberazione n.165/2022/VSGO, secondo cui *“Il divieto di acquisire partecipazioni in altre società, attualmente previsto per le società strumentali dall'art. 4, comma 5, del Tusp, deve essere inteso come rivolto alle società meramente strumentali ovvero sia che svolgono attività strumentale in via esclusiva non solo da un punto di vista soggettivo in quanto attività rivolta esclusivamente all'ente controllante ma altresì da un punto di vista oggettivo in quanto esclusiva attività – quella (nella specie) strumentale de qua - rientrante nell'oggetto sociale della società”*. Ne consegue quindi che il divieto di costituire o acquisire partecipazioni riguarda le società strumentali, sia sotto il profilo soggettivo (perché svolgono esclusivamente le loro attività verso l'ente locale committente) sia sotto il profilo oggettivo (perché nel loro oggetto sociale è previsto esclusivamente tale attività verso i soci). Al contrario le società che, da un lato, non sono strumentali o che dall'altro lato non hanno nell'oggetto l'attività strumentale esclusivamente rivolta verso l'ente non hanno tali vincoli. Dall'esame del nuovo statuto della SETCO SERVIZI, oggetto della presente deliberazione, risulta che l'oggetto sociale viene ampliato all'acquisizione di partecipazioni oltre che all'esercizio di servizi strumentali.
- Quanto innanzi detto non è tuttavia sufficiente. La ratio del divieto di acquisizione di partecipazioni da parte delle società strumentali di enti locali discende dall'alterazione delle regole del mercato là dove dette società affidatarie di servizi in house providing, impieghino i proventi di affidamenti conseguiti al di fuori delle regole del mercato, per intervenire nel mercato, con un vantaggio competitivo derivante dalle risorse pubbliche conseguite. Nel caso di specie l'acquisizione della partecipazione da parte di SETCO SERVIZI nella GE.CO. srl risulta conforme ai principi euro unitari in quanto detta società è stata costituita nel rispetto delle regole ad evidenza pubblica attraverso gara a doppio oggetto. Nella disciplina statutaria della SETCO SERVIZI viene altresì precisato che l'acquisto di partecipazioni avviene nel rispetto del codice dei contratti pubblici e del testo unico delle società a partecipazione pubblica;
- In tal senso l'oggetto sociale della SETCO SERVIZI, incorporante la SETCO HOLDING, viene modificato al secondo capoverso dell'art.3, comma 1, rubricato *“Oggetto Sociale”* al fine di prescrivere espressamente l'obbligo di rispettare, nell'esercizio dell'impresa, la disciplina in materia di tutela del mercato e della concorrenza secondo la disciplina nazionale ed euro unitaria e diventa pertanto: *“La Società ha altresì per oggetto l'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento, per la gestione e il godimento, in altre imprese, non professionalmente né nei confronti del pubblico, ma per conto*

proprio; il coordinamento tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario delle società od enti nei quali partecipa; l'assunzione della qualifica di amministratore di società, anche partecipate. L'acquisto di partecipazioni potrà avvenire nel rispetto della disciplina nazionale ed eurounitaria a tutela del mercato e della concorrenza, assicurando che l'individuazione dei contraenti avvenga secondo la disciplina dell'evidenza pubblica al tempo vigente."

ACCERTATO che:

- Per effetto della fusione le quote verranno assegnate ai soci dell'Incorporanda sulla base delle rispettive percentuali di partecipazione dagli stessi detenute nella medesima società Incorporanda. La fusione per incorporazione avverrà con annullamento della quota propria ed assegnazione diretta ai soci della Incorporanda/Controllante con contestuale allineamento del capitale sociale nominale della Società Incorporante al valore nominale del capitale della Società Incorporanda, con utilizzo delle riserve disponibili della Incorporanda stessa.
- Che i dati economici e patrimoniali, oltre che fiscali, sono esposti nel progetto di fusione allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO

- l'art.5, commi 3 e 4, del d.lgs. n.175/2016 come novellato dal legge n.118/2022, secondo cui *"L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società' o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta (...) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21 bis della legge 10 ottobre 1990 n.287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché' dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società' o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo."*. Considerata la natura delle società, la deliberazione dovrà essere trasmessa alla Sezione Regionale di Controllo della Lombardia ai sensi del comma 4 del suddetto articolo ed a mente delle pronunce delle Corti dei Conti Sez. Autonomie n.16/SSRRCO/QMIG/2022 e n.19/SSRRCO/QMIG/2022;
- che la competenza a deliberare su detta materia si incardina in capo al Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42, comma 2, lett. e) ed art.7, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.175/2016;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO l'art. 42 ("Attribuzioni dei Consigli") del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il parere espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);

VISTO il parere espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e del TITOLO II del Regolamento sui Controlli Interni, inserito nel presente atto;

VISTO l'esito della votazione espressa per alzata di mano che dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11

Voti favorevoli: n. 11

Voti contrari: n. /

Astenuti: n. /

DELIBERA

1. Di approvare il progetto di fusione inversa tra la società SETCO HOLDING, incorporata, e la SETCO SERVI, incorporante così come risultante dal progetto allegato sub "A" per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto,
2. Di approvare lo statuto della SETCO SERVIZI S.R.L. allegato sub "A" per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto, con l'espressa modifica del comma 1, secondo capoverso, dell'art.3 dello statuto nei termini che seguono: *“La Società ha altresì per oggetto l'assunzione di partecipazioni a scopo di stabile investimento, per la gestione e il godimento, in altre imprese, non professionalmente né nei confronti del pubblico, ma per conto proprio; il coordinamento tecnico, amministrativo, commerciale e finanziario delle società od enti nei quali partecipa; l'assunzione della qualifica di amministratore di società, anche partecipate. L'acquisto di partecipazioni potrà avvenire nel rispetto della disciplina nazionale ed euro unitaria a tutela del mercato e della concorrenza, assicurando che l'individuazione dei contraenti avvenga secondo la disciplina dell'evidenza pubblica al tempo vigente.”*
3. Di autorizzare, per effetto dei punti 1 e 2 del presente dispositivo, l'acquisto della partecipazione nelle SETCO SERVIZI S.R.L.;
4. Di dare atto che a seguito della fusione inversa, l'assetto delle partecipazioni nella SETCO SERVIZI SRL sarà quello risultante al paragrafo 6 del progetto di fusione allegato;
5. Di trasmettere la presente deliberazione all'AGCM;
6. Di trasmettere la presente deliberazione alla Corte dei Conti Sezione di Controllo della Lombardia per l'acquisizione del parere ex art.5, commi 3 e 4, del d.lgs. n.175/2016;
7. I rappresentanti degli enti in seno all'assemblea della società sono autorizzati ad approvare il progetto di fusione ai sensi dell'art.2502 c.c., con riserva di interrompere in qualsiasi momento l'iter nelle more dell'ottenimento dei pareri favorevoli da richiedere alle autorità di controllo e fermo restando la modifica dello statuto della SETCO SERVIZI incorporante come approvato al punto 2 del presente dispositivo;
8. Di autorizzare gli amministratori della società SETCO HOLDING a procedere agli adempimenti ex art.2501 ter e ss, nelle more dell'acquisizione dei pareri prescritti dall'art.5 del d.lgs. n.175/2001;

Successivamente, su proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON separata votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano da tutti i consiglieri presenti e votanti

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 stante l'urgenza di dare immediata attuazione al presente atto, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti.



IL SINDACO
o LUCA GIOVANNI PENDEZ



IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Addi, 27-09-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LEANDRA SAIA



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione, denunce di vizi di illegittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del T.U. Ordinamento Enti Locali D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Addi, 23-10-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
LEANDRA SAIA

RELATA DI PUBBLICAZIONE: Si certifica che questa deliberazione, è stata affissa in copia all'albo pretorio in data odierna e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addi, 13-10-2023

per IL RESPONSABILE DELL'ALBO
IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Eugenia Stabilini



Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi,

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Eugenia Stabilini